



Tribunale Ordinario di Rovigo
Giudice del Lavoro

Il Giudice,

nel procedimento n. 451/2020 RG CL , promosso ex artt. 700 e 409 e segg. c.p.c. da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] del foro di Vicenza, contro l'AZIENDA AULSS 5 POLESANA, con il patrocinio dell'avvocato [REDACTED]

udite le conclusioni delle parti all'udienza del 26 agosto 2020, a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 18 agosto 2020 [REDACTED] conveniva in giudizio l'AZIENDA AULSS 5 POLESANA per sentire accogliere le seguenti conclusioni in via cautelare:

“- In via preliminare, con decreto inaudita altera parte, da confermare nella successiva udienza di comparizione delle parti o, in via subordinata, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti:

ordinare, ex art. 700 c.p.c., all'Azienda Aulss 5 Polesana in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Rovigo (RO), viale Tre Martiri, 89 per i motivi tutti sopra esposti, di procedere immediatamente all'iscrizione al SSN del sig. [REDACTED] nato nella Federazione Russa il 10.2.1939 e residente a [REDACTED] e contestualmente al rinnovo della tessera sanitaria del sig. [REDACTED] con effetto retroattivo alla data di scadenza dell'ultima tessera sanitaria posseduta, e comunque adottare ogni provvedimento necessario per scongiurare i danni gravi e irreparabili indicati in narrativa.

-Nel merito:

Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Aulss 5 Polesana nei confronti del ricorrente, consistente nell'avergli negato l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale ed il conseguente rinnovo della tessera sanitaria, per il solo fatto di essere familiare straniero ultrasessantacinquenne di cittadino italiano, in violazione del principio di parità di trattamento.

Per l'effetto, ordinare all'Aulss5Polesanadi cessare la condotta discriminatoria, disponendo l'immediata iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale ed il conseguente rinnovo della tessera sanitaria.



Condannare l'Aulss 5 Polesana al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, nella misura che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese."

Esponeva il ricorrente di essere cittadino russo, padre convivente di cittadina italiana, regolarmente presente in Italia e titolare di permesso per motivi familiari ai sensi degli artt. 19 , co. 2 lett. c) Testo Unico Immigrazione e 28 DPR 394/1999, e di essere

sino al 21.1.2020, data della scadenza della sua tessera sanitaria, stato iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, godendo di tutti i diritti garantiti dall'art. 34 Testo Unico Immigrazione ai cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, mentre dalla data citata gli era stata negata l'iscrizione al SSN obbligatoria e gratuita, dapprima da parte dell'ULSS 8 Berica, in quanto residente in [REDACTED] (VI), e successivamente dall'Aulss5 Polesana, essendosi egli trasferito a [REDACTED] (RO), insieme alla figlia Natalia.

Tale rifiuto era stato motivato dall'Azienda citata con riferimento alle Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari adottate con delibera di Giunta Regionale n. 753 del 04/06/2019, le quali precludevano ai familiari ultrasessantacinquenni dei cittadini italiani l'iscrizione gratuita al SSN equiparandoli tout court ai familiari ultrasessantacinquenni dei cittadini stranieri.

Riteneva il ricorrente che detto rifiuto costituisse già condotta discriminatoria, ed ancor più considerando che le condizioni di salute dal [REDACTED] erano assolutamente gravi, in quanto lo stesso era affetto da mieloma multiplo multimolecolare con lesioni osteolitiche e crolli vertebrali multipli, aveva per detta patologia già subito una vertebroplastica ed era stato sottoposto a chemioterapia, ed avrebbe certamente, a motivo dei gravi problemi respiratori derivanti dalla malattia, necessitato di continua somministrazione di ossigeno, a mezzo di bombola la cui prescrizione necessitava a sua volta di prescrizione medica, impossibile da ottenere per un soggetto privo di medico di base.

Si doleva il ricorrente della condotta discriminatoria, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 286/1998, tenuta dalla convenuta a motivo della nazionalità dell'attore, ed evidenziava che l'art. 34 del medesimo Decreto sanciva la parità di trattamento ai cittadini italiani dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e dei relativi genitori conviventi, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Chiedeva pertanto, evidenziando la sussistenza oltre che del *fumus boni iuris* del *periculum in mora*, necessitando egli di somministrazione continua di ossigeno a motivo della patologia che lo affliggeva, l'adozione di un provvedimento di urgenza, anche ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico.



Si costituiva ritualmente in giudizio l'Azienda Ulss 5 Polesana, come sopra rappresentata, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione cautelare atipica contestualmente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nel merito resistendo al ricorso ed affermando l'insussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.

Quanto al primo, evidenziava l'insussistenza della condotta discriminatoria allegata dal ricorrente, ribadiva la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione, affermava l'insussistenza del diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN affermato in ricorso e la necessità di una iscrizione volontaria ovvero di una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 29 del TUI, come modificato dal D. Lgs. n. 160/2008, ribadiva che le Linee Guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini dell'UE ed extracomunitari emanate in data 4.6.2009 dalla Regione Veneto avevano fornito un'interpretazione del ricordato art. 29 del TUI secondo la quale l'iscrizione volontaria e non obbligatoria al SSN era prevista non già per il genitore ultrasessantacinquenne di cittadino straniero, ma per il genitore familiare di un soggetto che avesse ottenuto la cittadinanza UE o italiana, come era nel caso del ricorrente, entrato in Italia dopo il 5.11.2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 160/2008), ultrasessantacinquenne all'atto dell'ingresso in Italia e cittadino extracomunitario.

Infine, la resistente invocava la Direttiva 2004/38/CE del 29.4.2004 e il D. Lgs. 6.2.2007 n. 30 di attuazione, secondo il quale la libera circolazione dei cittadini UE non doveva comunque determinare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

La causa veniva discussa all'udienza sopra indicata e trattenuta in riserva.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in quanto contenuta in ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., rilevandosi sul punto che il rito sommario di cognizione per le controversie in materia di discriminazione è previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 150/2011, e che tale regolazione in via ordinaria non esclude si possa radicare in dette controversie una domanda cautelare, necessariamente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., laddove sussista il requisito del *periculum*, non potendosi ritenere che la cognizione sommaria soddisfi da sola le necessità di tutela urgente garantite dal rimedio cautelare atipico, sicché l'eccezione va rigettata.

Venendo invece al merito della domanda, deve rilevarsi che è documentato (cfr. doc. 1 all. ricorso) che il ricorrente sia padre convivente e dunque familiare di soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana (la figlia ██████████, cfr. carta di identità prodotta il 26.8.2020), e che lo stesso sia titolare di permesso per motivi familiari, sicché la posizione del ricorrente è quella prevista dall'art. 34 comma 1 lett. b) del TUI, che prevede - nei confronti dei soggetti regolarmente soggiornanti in Italia per motivi familiari - l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani



per l'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale; analoga previsione era contenuta nell'art. 42 del DPR n. 394/98, contenente il regolamento di attuazione del TU citato, e deve ritenersi che la previsione dell'art. 34 abbia carattere generale con riferimento al titolo di soggiorno tutelato.

Appare invece inconferente la previsione normativa invocata da parte resistente, ovvero l'art. 29 del predetto TU, come modificato dal D. Lgs. n. 160/2008, che prevede il ricongiungimento da parte dello straniero nei confronti dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per motivi di salute, dovendo in tal caso, ai sensi del comma 3 lett. b bis), lo straniero dimostrare la disponibilità di una assicurazione sanitaria o altro titolo analogo: nel caso di specie infatti il richiedente è il genitore di una cittadina italiana e non già uno straniero.

Sul punto, non appaiono condivisibili, in quanto non supportate dalle disposizioni di legge vigenti, le Linee Guida DGR n. 753 del 4.6.2019 invocate anche con valore interpretativo dell'art. 29 sopra citato da parte resistente, in quanto equiparano il cittadino straniero e il soggetto straniero che ha ottenuto la cittadinanza italiana o dell'UE.

Occorre conclusivamente, in forza delle considerazioni che precedono, dirsi accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* della domanda cautelare proposta, e va ritenuto sussistere anche il *periculum in mora*, attese le precarie ed ingravescenti condizioni di salute del ricorrente, documentate sub 4) e sub 5) in ricorso, che rendono necessario un pronto ricorso da parte dello stesso alle cure fornite dal SSN al quale ha chiesto l'iscrizione nella presente sede.

Sul punto, l'obiezione di parte resistente secondo la quale bene potrebbe il ricorrente fare ricorso all'iscrizione facoltativa al SSN appare priva di pregio, laddove si osservi il ridottissimo reddito del quale risulta godere (doc. 1 all. ricorso) il nucleo familiare dell'attore.

Trattandosi di procedimento per il quale si è dato inizio anche alla causa di merito, riserva all'esito della stessa l'attribuzione e la quantificazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- Ordina all'Azienda Aulss 5 Polesana, in persona del rappresentante pro tempore, di procedere all'iscrizione al SSN del ricorrente [REDACTED] rinnovando nei confronti dello stesso la tessera sanitaria, a far data dalla scadenza della tessera precedente;
- Riserva l'attribuzione e la quantificazione delle spese di lite all'esito del giudizio di merito;



- Fissa per prosecuzione l'udienza del 6 ottobre 2020 ore 9:15.

Si comunichi.

Rovigo, 28/08/2020

